

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
(COMUNE DI CASTELFIORENTINO)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 30 gennaio 2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art 1 - Oggetto e Ambito di applicazione
- Art 2 - Definizioni
- Art 3 - Competenze del Sindaco
- Art 4 - Gestione dei servizi di polizia mortuaria diversi da quelli aventi natura sanitaria
- Art 5 - Responsabilità
- Art 6 - Presunzione “di legittimazione”
- Art. 7 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 8 - Documenti a disposizione del pubblico

TITOLO II - TRASPORTO DI CADAVERE E ONORANZE FUNEBRI

- Art. 9 - Servizio di trasporto funebre (disposizione generale)
- Art 10 - Incaricato del trasporto
- Art 11 - Disposizioni particolari per i trasporti funebri
- Art 12 - Modalità del trasporto
- Art 13 - Autorizzazione al trasporto funebre
- Art 14 - Rimesse per carri funebri

TITOLO III – OBITORIO, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E SALA SOSTA

Art 15 - Obitorio e depositi di osservazione

Art 16 - Sala sosta

TITOLO IV – IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CIMITERI

Art 17 - Servizio di custodia dei cimiteri

Art 18 - Obblighi e divieti per i necrofori comunali

TITOLO V – PIANO CIMITERIALE COMUNALE

Art 19 - Disposizioni generali

TITOLO VI – CIMITERI

Art. 20 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

Art. 21 - Disciplina dell'ingresso

Art. 22 - Divieti speciali

Art. 23 – Fiori e piante ornamentali

Art. 24 - Materiali/lapidi/ornamenti

Art. 25 - Sepoltura in luogo diverso dal cimitero

Art. 26 - Sorveglianza della Azienda sanitaria locale

TITOLO VII – SEPOLTURE PRIVATE

Art. 27 - Sepolture Private

Art. 28 - Dirittod'uso

Art. 29 - Sepolture

Art. 30 - Controlli

TITOLO VIII – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 - Sepolture private ad inumazione

Art. 32 - Tumulazione in loculi

Art. 33 - Il feretro (inumazione e tumulazione in loculi o tombe a terra)

Art. 34 – Tumulazione in cellette ossario

Art. 35 – Tumulazioni provvisorie in loculi

TITOLO IX – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 36 – Esumazioni/estumulazioni ordinarie

Art. 37 – Esumazioni/estumulazioni straordinarie

Art. 38 – Tariffe da esumazione/estumulazione

Art. 39 – Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni /estumulazioni

Art. 40 – Materiali recuperati in occasione di esumazioni/estumulazioni

TITOLO X – LE CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 41 – Concessioni per sepolture private – Norme Generali

Art. 42 – Durata delle concessioni

Art. 43 – Il Concessionario

Art. 44 – Condizioni per il rilascio delle concessioni cimiteriali di loculi/tombe a terra

Art. 45 – Condizioni per il rilascio delle concessioni cimiteriali di cellette ossario

Art. 46 – Modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali di loculi e cellette ossario

Art. 47 – Modalità di assegnazione di aree o manufatti realizzate dal Comune

Art. 48 – Rinuncia alla concessione

Art. 49 – Rinuncia al diritto di essere sepolti

Art. 50 – Rateizzazione del canone concessorio

Art. 51 – Manutenzione

Art. 52 – Comunicazione decesso concessionario fondatore

Art. 53 - Subentro

Art. 54 – Il “Nuncius”

Art. 55 – Diritti/obblighi del subentrante/i

Art. 56 – Immemoriale

TITOLO XI – CAUSE ESTINTIVE DELLE CONCESSIONI

Art. 57 – Cause estintive delle concessioni

Art. 58 – Rinuncia (retrocessione) a loculi/cellette ossario/tombe a terra

Art. 59 – Rinuncia a sepolcro familiare/collettivo

Art. 60 – Revoca

Art. 61 – Decadenza

Art. 62 – Estinzione

TITOLO XII – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 63 – Il servizio di illuminazione votiva - tariffazione

Art. 64 – Attivazione

Art. 65 – Sospensione del servizio di illuminazione votiva

Art. 66 – Versamento della tariffa

Art. 67 – Decesso dell'intestatario

Art. 68 – Inadempimento

TITOLO XIII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 69 – Accesso al cimitero in caso di lavori commissionati da concessionari

Art. 70 – Orario di lavoro

Art. 71 – Sospensione dei lavori/interventi/opere nei giorni festivi o in occasione di festività

Art. 72 – Deroghe

Art. 73 - Modalità di esecuzione lavori

Art. 74 – Introduzione e deposito di materiali

Art. 75 – Consumo energia elettrica e acqua di acquedotto

Art. 76 – Richiesta di titoli abilitativi per costruzione nelle cappelle gentilizie/collettive

Art. 77 – Vigilanza e controlli

TITOLO XIV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78 – Informazioni ai cittadini

Art. 79 – Infrazioni

Art. 80 – Concessioni pregresse

Art. 81 – Cimitero comunale di Vallecchio

Art. 82 – Entrata in vigore

Art. 83 – Abrogazione precedenti norme e rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni statali e regionali vigenti, disciplina, i servizi relativi alla Polizia mortuaria ovvero il complesso di attività che si rendano necessarie in conseguenza della morte di una persona:

-sia nell'immediato (post mortem)

-sia per quanto riguarda le pratiche funerarie

ART 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

SALMA: il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo;

CADAVERE: la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo;

RESTI MORTALI: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione;

RESTI OSSEI: le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ovvero di estumulazioni per le quali si accerti la condizione di completa scheletrizzazione;

CENERI: l'esito del procedimento di cremazione dei cadaveri o dei resti mortali;

FERETRO: contenitore dove viene riposto il cadavere, diverso per struttura e qualità di materiali, in base al tipo di sepoltura o di pratica funebre;

INUMAZIONE: sepoltura del cadavere a terra, in campo comune o in concessione;

TUMULAZIONE: sepoltura del cadavere in loculo o tomba;

CREMAZIONE: riduzione del cadavere in polveri e ceneri attraverso il fuoco;

TRASLAZIONE: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro all'interno del medesimo cimitero;

TRASPORTO DI SALMA: Ai sensi della L.R. 18/07 e succ. L.R. 31/09 e L.R. 58/16 : il trasferimento della salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso (in caso di abitazione inadatta all'osservazione e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi) all'obitorio o al servizio mortuario delle strutture ospedaliere.

TRASPORTO DI CADAVERE: il trasferimento del cadavere dal luogo del decesso, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o all'uno o altro di questi luoghi;

TRASPORTO DI RESTI OSSEI RESTI MORTALI O CENERI: il trasferimento/spostamento di resti ossei, resti mortali, ceneri dal luogo iniziale a destinazione finale

ESUMAZIONE: operazione di recupero dei resti ossei da terra; l'esumazione viene detta ordinaria se effettuata decorso il turno ordinario di rotazione e straordinaria se eseguita prima della scadenza del termine ordinario di rotazione

ESTUMULAZIONE: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da loculo o tomba; l'estumulazione viene detta ordinaria se effettuata decorso il turno ordinario di rotazione e straordinaria se eseguita prima della scadenza del termine ordinario di rotazione

LOCULO: manufatto in muratura destinato a raccogliere il cadavere o i resti mortali;

CELLETTA OSSARIO: manufatto destinato ad accogliere cassette zingate (contenenti resti ossei) ed urne cinerarie (contenenti ceneri);

OSSARIO COMUNE: luogo cimiteriale dove accogliere, in forma promiscua (indistinta) i resti ossei;

ART. 3 – Competenze del Sindaco

Le funzioni di polizia mortuaria, aventi carattere e risvolti di natura "sanitaria", fanno capo al Sindaco nella veste di Autorità Sanitaria Locale e di Ufficiale del Governo.

Per queste funzioni il Sindaco si può avvalere dell'attività istruttoria e tecnica dell'Azienda sanitaria locale nei limiti delle disposizioni regionali e nazionali.

ART. 4 - Gestione dei servizi di polizia mortuaria diversi da quelli aventi natura sanitaria

Sempre in materia di polizia mortuaria, le funzioni diverse da quelle di cui all'articolo precedente, sono esercitate dagli Uffici e Servizi del Comune

In alternativa al comma che precede, il Comune può operare nelle forme previste dal Titolo V della parte I del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. .

In entrambi i casi (*gestione diretta o esternalizzazione del servizio*) il personale incaricato svolge i propri compiti secondo i criteri della buona amministrazione tenendo in considerazione

-il particolare stato di disagio causato dall'evento luttuoso

-le convinzioni religiose e morali di chi provvede alle esequie.

ART. 5 – Responsabilità

Il Responsabile PO dei Servizi Tecnico Manutentivi adotta le misure necessarie affinché all'interno dei cimiteri comunali non si verifichino situazioni di pericolo per persone o cose.

Il Comune non assume responsabilità per danni cagionati, all'interno dei cimiteri, da persone non dipendenti dell'Ente.

ART. 6 - Presunzione "di legittimazione"

Chi domanda servizi/prestazioni riconducibili alla sfera di operatività del presente Regolamento si presume agisca in nome, per conto, e/o col preventivo consenso di tutti gli aventi diritto.

L'Amministrazione comunale, laddove lo ritenga opportuno può farsi rilasciare specifica dichiarazione/documentazione comprovante:

l'operato in nome altrui,

l'operato per conto altrui,

l'operato previa consenso di tutti gli aventi diritto

ART. 7- Servizi gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti, e quindi a carico del Comune, i seguenti servizi:

-A)il recupero

-B)il trasporto

-C)l'inumazione

di salme/cadaveri di persone:

-non identificate

-indigenti,

-in stato di bisogno,

residenti al momento della morte o decedute nel comune di Castelfiorentino.

Sono a carico dell'Ente se riferite a persone di cui sopra

D) l'esumazione di resti ossei/resti mortali;

E) la deposizione di resti ossei nell'ossario comune .

Lo stato di indigenza e di appartenenza a famiglia bisognosa è accertato dai servizi sociali o con l'ausilio dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa.

Le prestazioni indicate in questo articolo (lettere A,B,C,D,E) sono a carico del Comune anche nel caso in cui vi sia il disinteresse manifesto da parte dei familiari del defunto.

In tale ultimo frangente il Comune però si attiva per l'integrale recupero dei costi/spese sostenute.

ART 8 - Documenti a disposizione del pubblico

Presso i Servizi Tecnici Manutentivi del Comune e' tenuto (in modalità analogica e/o digitale) il **registro prescritto dall'art. 52** del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

A corredo di tale registro, sempre presso il medesimo Servizio sono tenuti:

a) lo schedario dei defunti.

Lo schedario è tenuto in modalità digitale.

Nello schedario sono annotati, in ordine rigorosamente alfabetico, eventualmente con suddivisione per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali siano accolte nei cimiteri comunali.

A fianco di ciascun nominativo sono riportate le coordinate del sepolcro che accoglie le spoglie mortali.

b) un esemplare del presente Regolamento comunale di polizia mortuaria.

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinarie nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;

e) l'elenco delle sepolture private per le quali sia in corso una procedura di decadenza, di revoca od estinzione della concessione o altri provvedimenti consimili.

f) l'ordinanza sindacale con la quale sono stabili gli orari di apertura/chiusura dei cimiteri cittadini.

g) i recapiti e le generalità dei necrofori comunali o (in caso di esternalizzazione) del personale esterno preposto alla gestione cimiteriale.

TITOLO II - TRASPORTO DI CADAVERE E ONORANZE FUNEBRI

ART 9 - Servizio di trasporto funebre (disposizione generale)

Il trasporto funebre è effettuato da imprese pubbliche o private in possesso della necessaria autorizzazione.

Il trasporto di cui sopra è' effettuato nel rispetto della legislazione nazionale e (per il trasporto sul territorio regionale) della legislazione regionale.

L'Azienda sanitaria locale competente, in conformità alla vigente normativa,

- vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri,
- ne riferisce annualmente al Sindaco
- e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità

La vigilanza sull'applicazione della L.R. che disciplina il trasporto di salme e cadaveri, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono al Comune che si avvale delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari (vedi L.R. 31/09 art. 4 bis)

ART 10 - Incaricato del trasporto

E' "incaricato" del trasporto di salme/cadaveri, la persona fisica o operatore a ciò preposta dall'impresa funebre.

Data la peculiare natura del trasporto funebre, l'incaricato del trasporto deve ritenersi assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio

ART. 11 - Disposizioni particolari per i trasporti funebri

I trasporti funebri sono effettuati nel rispetto di prescrizioni "di natura generale" (disciplinare sugli orari, soste, accoglienza nei cimiteri, percorsi, modalità) dettate dal Sindaco con propria ordinanza.

Deroghe espresse a quanto previsto, in via generale, come sopra, dal Sindaco, sono consentite solo per esigenze particolari.

È severamente vietato, a chiunque (eccezion fatta per forze dell'ordine o personale medico con ambulanze) fermare, disturbare ed interrompere il passaggio di un corteo funebre.

ART. 12 - Modalità del trasporto

I trasporti funebri devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi a norma di legge.

Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, può essere autorizzato che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle.

In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

ART. 13 - Autorizzazione al trasporto funebre

L'autorizzazione al trasporto funebre, nel rispetto delle ordinanze sindacali, viene firmata dal Responsabile dei Servizi Demografici del Comune o suo delegato.

L'incaricato del trasporto funebre (precedente art.10) consegna l'autorizzazione di cui al comma che precede al necroforo comunale ottemperando così alle prescrizioni di cui all' art 21 Dpr 285/90.

ART. 14 - Rimesse per carri funebri

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Responsabile Po del Servizio Gestione del territorio, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta.

TITOLO III - OBITORIO, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E SALA SOSTA

ART. 15 - Obitorio e depositi di osservazione

Il Comune di Castelfiorentino non dispone di obitori e depositi di osservazione.

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio presso ospedali oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il Comune stipula apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

ART 16 - Sala sosta

Il Comune di Castelfiorentino dispone di una "sala sosta" presso il Cimitero Comunale del Capoluogo dove vengono accolti, su istanza di parte, i feretri, per un lasso temporale massimo di ore quarantotto

Nella "sala soste" possono sostare, contemporaneamente, un numero massimo di due feretri.

L'utilizzo della "sala sosta" viene concessa nelle more di tumulazioni o inumazioni o cremazioni da eseguirsi presso i cimiteri comunali .

In caso di richieste di utilizzo in numero superiore alla capienza massima le istanze sono evase tenendo in rigoroso conto la data di presentazione del l'istanza.

L'utilizzo della "sala sosta" e' gratuito.

TITOLO IV IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CIMITERI

ART 17 - Servizio di custodia dei cimiteri

Il Servizio di custodia cimiteriale è incardinato all'interno dei Servizi Tecnico Manutentivi.

Fanno parte del Servizio custodia cimiteriale

-il Responsabile del Servizio custodia cimiteriale

-i necrofori comunali

Il Responsabile del Servizio custodia cimiteriale è nominato dal Responsabile PO dei Servizi Tecnico Manutentivi.

Qualora la gestione del servizio cimiteriale sia affidata a terzi il Servizio di custodia cimiteriale è svolto del gestore/affidatario del servizio stesso

ART. 18 - Obblighi e divieti per i necrofori comunali

I necrofori comunali sono tenuti all'osservanza pedissequa di questo Regolamento.

Gli stessi sono altresì tenuti:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;*
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;*
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.*
- a ritirare l' autorizzazione alla sepoltura al momento dell'accoglienza del feretro*
- a ritirare l'autorizzazione al trasporto cadaveri/resti ossei/ceneri;*
- a verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumulazione;*
- a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere;*
- a custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;*
- a utilizzare i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro*
- a indossare e i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione Comunale, provvedendo inoltre a disinfettarsi accuratamente.*
- a denunciare al Responsabile del Servizio custodia cimiteri, nonché al Sindaco, ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;*
- a assistere il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. e richiederne l'intervento in ogni caso di necessità;*
- a vigilare sull'attività degli operatori economici che eseguono lavori nel cimitero e riferirne al Responsabile del servizio di custodia cimiteriali.*

Ai necrofori è severamente vietato :

-eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

-ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, pur se di modico valore, da parte del pubblico o di ditte;

-segnalare al pubblico nominativi di operatori economici che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

-esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

-trattenere per sé e per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o lo svolgimento di attività vietate, costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - PIANO CIMITERIALE COMUNALE

ART. 19 - Disposizioni generali .

Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano cimiteriale previsto dal Dpr 285/90 (art 54 e ss) al fine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente.

Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

campi di inumazione

campi per fosse ad inumazione per sepolture private

campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività

tumulazioni individuali (loculi)

tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)

cellette ossario

ossario comune

(eventuale) cinerario comune.

La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in esse deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90

TITOLO VI - CIMITERI

ART. 20- Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissati dal Sindaco con apposita ordinanza.

L'ordinanza, viene pubblicizzata sul sito comunale, presso i Servizi Tecnico Manutentivi e, in copia viene affissa, all'ingresso di ogni cimitero comunale.

E' legittima:

- la differenziazione (cimitero per cimitero) dell'orario di apertura*
- la determinazione di orari diversi in ragione dei cambi stagionali*

ART. 21 - Disciplina dell'ingresso

In ogni cimitero comunale, di norma, si può entrare solo a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dai necrofori al momento dell'ingresso;*
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con le caratteristiche del luogo;*
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;*
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.*

E' ammessa la circolazione di veicoli all'interno del cimitero:

- per i soggetti portatori di handicap;*
- a domanda, per motivi di salute attestati da una struttura sanitaria o dal medico competente*

ART. 22 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento privo di riverenza e rispetto o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare e parlare ad alta voce;*

- consumare cibi;*
- entrare con biciclette, motocicli e veicoli non autorizzati;*
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi ecc.;*
- sedere sulle tombe, calpestare e danneggiare le aiuole, le aree verdi, gli alberi, i giardini*
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;*
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione, salvo quelli di proprietà;*
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;*
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti)*
- distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;*
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali;*
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione da parte degli uffici comunali;*
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;*
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di custodia cimiteriale;*
- qualsiasi attività commerciale;*
- effettuare cumuli di qualsiasi dimensione di mattoni o altri materiali;*
- disperdere o gettare acqua, anche se pulita, al di fuori delle apposite griglie fognanti;*
- abbandonare portafiori, vasi, emblemi, simboli o altri oggetti di qualunque forma o dimensioni, che non siano accostati al muro;*

I divieti predetti, se ed in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto e contrario ai suddetti divieti o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dai necrofori, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, verrà richiesto l'intervento degli agenti della forza pubblica, o secondo il tipo di trasgressione, denunciato all'autorità competente e/o assoggettato al risarcimento dei danni.

ART. 23 - Fiori e piante ornamentali

Per il decoro complessivo dei cimiteri gli ornamenti fatti con fiori recisi verranno prontamente rimossi.

Allorché i fiori in vasi o le piante al suolo rechino disturbo o invadano sepolture limitrofe i necrofori provvederanno alla loro potatura.

ART. 24 -Materiali/lapidi/ornamenti

Il Responsabile PO dei Servizi Tecnico Manutentivi, su segnalazione dei necrofori o del Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale, provvederà d'ufficio a far rimuovere, i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere pericolose o non confacenti allo scopo per il quale, a suo tempo, vennero collocate.

I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa sollecito scritto (poi seguito da diffida scritta) al concessionario.

È in facoltà del Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale rimuovere monumenti/lapidi/ornamenti collocati in modo da impedire interventi di manutenzione nel cimitero.

La rimozione se non sussistono ragioni d'urgenza è essere preceduta da un invito formale - rivolto al concessionario- perché provveda autonomamente alla rimozione.

ART. 25 - Sepoltura in luogo diverso dal cimitero

Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadaveri, resti ossei, ceneri al di fuori dei cimiteri, in casi particolari, e nel rispetto della vigente normativa (*sentita la competente Azienda sanitaria*) è possibile procedere a sepolture fuori dai cimiteri comunali.

ART. 26 - Sorveglianza della Azienda sanitaria locale

La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari nei cimiteri viene assicurata dall'Azienda U.S.L.

TITOLO VII- SEPOLTURE PRIVATE

ART. 27 - Sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 10 anni dalla data della sepoltura;

nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 50 anni dalla data della concessione (tombe a terra);

nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 50 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;

nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (cappelle gentilizie / cappelle collettive) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;

nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 35 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;

nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 35 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;

nell'uso a tempo perpetuo delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

E' escluso il rinnovo delle concessioni.

ART. 28 - Diritto d'uso

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa per l'uso di manufatti o aree di natura demaniale.

Ogni diritto di uso deve risultare da apposito atto di concessione contenente l'individuazione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Il diritto *de qua* non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria.

Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza dalla concessione.

ART. 29 - Sepolture

1) Loculi/cellette ossario/tombe a terra

Nei loculi, cellette ossario, e nelle tombe a terra possono essere ricevuti (in prima o successiva tumulazione):

- a) i cadaveri delle persone qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art 7 Dpr 285/90;
- c) i resti ossei/resti mortali frutto di esumazioni/estumulazioni
- f) le ceneri

di individui legati al concessionario da rapporti di parentela (si rinvia all'art. 433 cc) o, in caso di assenza di parenti, da affini al concessionario.

2) Cappelle gentilizie

Nella cappelle familiari, in conformità con l'art 94 Dpr 285/90 - nel rispetto della capienza massima della cappella eretta - è consentita la tumulazione del concessionario e dei suoi "riservatari".

Per riservatari si intendono:

familiari del concessionario (ergo: il coniuge ed parenti in linea retta e collaterale fino al sesto grado compreso)

il conviventi more uxorio del concessionario o dei familiari come sopra definiti

i "benemeriti" del concessionario ovvero coloro che durante la vita del medesimo abbiano, a lui reso, speciali servizi

I legami di parentela e coniugio vanno accertati mediante consultazione dei registri anagrafi e di stato civile.

La convivenza (che deve sussistere al momento dell'evento luttuoso) va comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Anche la benemerenzza va accertata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

3) Cappelle collettive

In caso di erezione di cappelle collettive la sepoltura in seno alle medesime è riservata – nel rispetto della capienza massima della cappella – ai defunti contemplati nell'ordinamento interno dell'Ente concessionario

ART. 30 - Controlli

Il Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale, verifica la sussistenza dei presupposti di legittimità che consentano il seppellimento nei cimiteri comunali; verifica altresì, la capienza del sepolcro ai fini dell'accoglimento dei cadaveri/resti ossei e ceneri nei cimiteri comunali.

TITOLO VIII- INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 31 - Sepolture private ad inumazione

Le sepolture per inumazione si effettuano nel rispetto del Dpr 285/90 (artt 82 e ss) e nel rispetto della vigente normativa regionale. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Nella medesima fossa può essere concessa la collocazione **di non più di due cassette resti.**

Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento del cadavere (cosiddetto turno ordinario).

Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempreché il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda una diversa sistemazione.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici.

In alternativa al cippo il Comune può autorizzare la posa di un copritomba.

L'installazione del cippo/ copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

I contorni finali delle fosse non devono superare le seguenti dimensioni:

cimitero del Capoluogo: cippo/copritombadelle dimensioni di metri 1,00 (lunghezza) x 0,70 (larghezza) x 0,70 altezza comprensiva di zoccolo, lapidi e/o croci.

cimiteri delle Frazioni: cippo/copritomba delle dimensioni massime di metri 1,80 (lunghezza) x 0,70 (larghezza) x 0,70 altezza comprensiva di zoccolo, lapidi e/o croci

Sul cippo/copritomba vengono sempre riportati- in apposita targhetta inalterabile:

nome, cognome

e, data di nascita e morte ed un numero progressivo.

L'installazione dei cippi/ copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente al concessionario o suoi aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla manutenzione e conservazione della sepoltura il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

ART. 32 - Tumulazione in loculi

Nei loculi è permessa la collocazione, di un feretro e di un numero di cassetine di zinco e urne cinerarie fino a capienza del manufatto.

Nei loculi è permessa la collocazione di un feretro e di un numero di cassetine di zinco e urne cinerarie fino a capienza del manufatto.

Il sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

A detto ingombro va aggiunta a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all' art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Il Comune fornisce la lapide di chiusura senza iscrizioni.

Sono a carico del concessionario, oltre al costo del loculo concesso in uso:

la posa in opera della lapide

le iscrizioni sul fronte della lapide (nome, cognome, data di nascita e di morte del/i defunto/i)

gli ordinari costi per la manutenzione della lapide e delle iscrizioni

gli ordinari costi per mantenere il sepolcro in stato di decoro

Il concessionario può rinunciare alla lapide fornita dal Comune senza sconti né scomputi sulle somme dovute all'amministrazione.

Nel caso in cui la lapide venga "rinunciata" il concessionario provvederà ad installarne una diversa lapide a propria cura e spese.

Qualora i familiari chiedano una iscrizione che contenga dati ed informazioni diverse da quelle prima indicate, è necessario che si muniscano preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del servizio di custodia cimiteriale.

ART. 33 - Il feretro (inumazione e tumulazione in loculi o tombe a terra)

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile

il cognome e il nome del cadavere

e le date di nascita e di morte del medesimo.

Nel caso di cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi

ART. 34 - Tumulazione in cellette ossario

Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario di zinco contenenti resti ossei.

Nelle cellette ossario possono trovare idonea sistemazione anche urne cinerarie contenenti ceneri.

Nella celletta ossario possono essere allocate, un numero di cassetine di zinco e di urne cinerarie fino a capienza del manufatto:

ART. 35 - Tumulazioni provvisorie in loculi

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Responsabile Po dei Servizi Tecnico Manutentivi può destinare appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 per autorizzarvi la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie.

Le tumulazioni provvisorie sono consentite seguenti casi:

a) *qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili*

b) *qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere*

Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo da versarsi in via anticipata

Viene altresì richiesta la costituzione di apposito deposito cauzionale infruttifero

Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

Qualora alla scadenza del periodo massimo del deposito provvisorio (12 mesi), non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Responsabile Po dei Servizi Tecnico Manutentivi provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati, con propria decreto, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione

Il deposito cauzionale versato a suo tempo viene utilizzato al fine di coprire

- *le spese per l'estumulazione*
- *la messa in pristino della tumulazione utilizzata*
- *il canone di utilizzo per periodi superiori all'originaria durata di mesi 12*

Ciò che risulta non coperto dalla cauzione sarà comune oggetto di recupero per vie legali

TITOLO IX - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 36 - Esumazioni/estumulazioni ordinarie

Esumazioni ordinarie. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione e per le quali, il processo di mineralizzazione dei cadaveri sia completato.

Entro il mese di **settembre** di ogni anno, in caso di necessità, il Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale procede alla stesura di una tabella recante l'indicazione delle esumazioni ordinarie da eseguire

Tale tabella viene esposta

- *fuori dal cimitero interessato*

- *pubblicata all'Albo on line del Comune*

- *pubblicata nel sito internet del Comune*

- *Albo pretorio*

Delle operazioni è data comunicazione diretta e personale, all'intestatario della lampada votiva, se noto, oppure tramite ricerca dei parenti sui registri anagrafici oppure tramite accesso alle istanze di inumazione.

E' compito dei necrofori comunali valutare se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione; all'uopo in caso di incertezza i necrofori comunali possono chiedere, al Responsabile dei Servizi Tecnico Manutentivi l'assistenza di competente personale della U.S.L.

I familiari possono richiedere la raccolta dei predetti resti in cassette di zinco da destinare ad altra sepoltura.

In mancanza di indicazioni da parte dei familiari i resti ossei sono sepolti nell'ossario comune.

Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione i resti mortali sono avviati per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa (il periodo di ulteriore inumazione è individuato in anni cinque).

A richiesta dei familiari è possibile l'addizione di sostanze biodegradanti. In tal caso non si potrà procedere a nuova esumazione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente. A richiesta dei familiari è ammesso anche il procedimento di avvio alla cremazione previo espletamento di tutte le formalità necessarie

Estumulazioni ordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 10 anni, quelle disposte su istanza di parte (trascorso il decennio) ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Entro il mese di **settembre** di ogni anno, in caso di necessità, il Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale procede alla stesura di una tabella recante l'indicazione delle estumulazioni ordinarie da eseguire

Tale tabella viene esposta

- *fuori dal cimitero interessato*

- *pubblicata all'Albo on line del Comune*

- *pubblicata nel sito internet del Comune*

- *Albo pretorio-*

Delle operazioni è data comunicazione diretta e personale, al concessionario, al coniuge ed ai parenti in linea retta fino al secondo grado se noti.

E' compito dei necrofori comunali valutare se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della estumulazione; all'uopo in caso di incertezza i necrofori comunali possono chiedere, al Responsabile dei Servizi Tecnico Manutentivi l'assistenza di competente personale della U.S.L.

I resti ossei i familiari possono richiedere la raccolta dei predetti resti in cassette di zinco da destinare ad altra sepoltura.

In mancanza di indicazioni da parte dei familiari i resti ossei sono sepolti nell'ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione i resti mortali sono avviati per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco (il periodo di ulteriore inumazione è individuato in anni cinque).

A richiesta dei familiari è possibile l'addizione di sostanze biodegradanti e idonea sistemazione del cofano di legno nonché apposita rifacitura. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente.

A richiesta dei familiari è ammesso anche il procedimento di avvio alla cremazione previo espletamento di tutte le formalità necessarie

ART. 37 - Esumazioni/estumulazioni straordinarie

Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente. Di norma è richiesta la presenza di competente personale della Azienda sanitaria locale.

Le esumazioni straordinarie sono autorizzate dal Responsabile Po dei Servizi Tecnico Manutentivi:

- 1) nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria
- 2) su richiesta del coniuge o del parente più prossimo. In caso di più parenti prossimi del medesimo grado la richiesta è' avanzata con il concorso di tutti.

In ogni caso l'autorizzazione all'esumazione/estumulazione straordinaria, ha carattere eccezionale.

Nelle fattispecie di cui al numero 2 che prevede l' autorizzazione è rilasciata solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati.

Nel caso di esumazioni/estumulazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio

ART. 38 - Tariffe da esumazione/estumulazione

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa.

Nella tariffa sono ricompresi:

-costi esecuzione esumazione/estumulazione

-costi per cassetina di zinco con targhetta esterna

ART. 39 - Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni/estumulazioni

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, i necrofori devono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia

Se reclamati dagli aventi diritto gli stessi sono consegnati a costoro e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.

Nel caso in cui non venga avanzata nessuna richiesta di restituzione, si provvederà ad informare i familiari, ove noti, ed eventualmente anche per mezzo di pubbliche affissioni, della possibilità di reclamarli.

Gli oggetti rinvenuti non reclamati, vengono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 40 - Materiali recuperati in occasione di esumazioni/estumulazioni

I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni, restano di proprietà del concessionario o dei suoi aventi causa che sono tenuti a rimuoverli entro 2 mesi.

Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Responsabile Po dei Servizi Tecnico Manutentivi provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 30 giorni.

Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può:

-impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli (in questo caso il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali)

- gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè siano in buono stato di conservazione

Il Responsabile Po/ Dirigente di cui sopra può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in

buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui giorni 30.

TITOLO X - LE CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 41 - Concessioni per sepolture private - Norme Generali

Per le sepolture private è concesso nei cimiteri cittadini,

- l'uso di aree
- l'uso di manufatti realizzati dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività (cappelle gentilizie/cappelle collettive).

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano invece, di norma, le sepolture individuali (loculi/ cellette ossario/tombe a terra).

Il Comune può comunque procedere anche alla realizzazione di cappelle da concedere per tumulazioni per famiglie o collettività.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone determinato con delibera di Giunta su proposta del Responsabile Po dei Servizi Tecnico Manutentivi; il canone viene aggiornato con cadenza annuale in base agli indici ISTA FOI (mese di dicembre).

Ogni concessione amministrativa deve risultare da atto contenente l'individuazione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Il concessionario è obbligato, entro 60 giorni dalla stipula del contratto di concessione dei loculi/delle cellette ossario, ad installare a proprie spese la lapide di chiusura

In caso di concessione di uso per aree su cui erigere cappelle la concessione indica, il termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere ultimati i lavori di costruzione.

ART. 42 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

La durata è fissata in conformità del presente Regolamento.

All'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della concessione.

Precisazioni ulteriori:

-per loculi/cellette ossario e tombe a terra la decorrenza inizia con la prima tumulazione anche in caso di sottoscrizione del contratto concessorio successiva alla prima tumulazione.

-per le sepolture private di famiglia/collettività (cappelle gentilizie/collettive) la decorrenza inizia dalla data di sottoscrizione della concessione.

ART. 43- Il Concessionario

Il concessionario è la persona fisica/giuridica che ha sottoscritto il contratto di concessione.

Nel caso di cappelle collettive il concessionario è individuato nella persona che ha la legale rappresentanza della persona giuridica.

Non sono consentite forme di contitolarità concessoria.

ART. 44 - Condizioni per il rilascio delle concessioni cimiteriali di loculi/tombe a terra

Il rilascio di concessione per loculi o tombe a terra è subordinato al fatto che occorra dar luogo a tumulazione di persona appena deceduta o immediata tumulazione di feretri già tumulati.

ART. 45 - Condizioni per il rilascio delle concessioni cimiteriali di cellette ossario

La concessione di cellette ossario è possibile solo qualora si debba dar luogo, nell'immediato, a tumulazione di resti ossei o ceneri.

ART. 46 - Modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali di loculi e cellette ossario

A) **Loculi e cellette ossario.** L'assegnazione in concessione dei loculi o cellette ossario, di norma, avviene seguendo l'ordine progressivo suddivise per file di medesima altezza.

Le concessioni saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di concessione.

In presenza di legittima richiesta di concessione di due loculi, seguendo la stessa procedura, i primi due loculi contigui disponibili.

Qualora il Comune abbia stabilito una tariffa differenziata per la concessione dei loculi, la procedura di cui alle lettere precedenti si applica distintamente per ogni fascia omogenea di canone.

B) **Tombe a terra.** La scelta è rimessa al richiedente in base alle disponibilità all'atto della richiesta.

ART. 47 - Modalità di assegnazione di aree o manufatti realizzate dal Comune

Il Comune può concedere, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta) , a privati o ad enti l'uso di aree, previste dal piano cimiteriale in vigore, per la costruzione a loro spese di sepolture

- a sistema di tumulazione per famiglie (*cappelle gentilizie*)

- a sistema di tumulazione per collettività (*cappelle collettive*)

nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla vigente normativa urbanistica.

Il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di apposito contratto di concessione per cappella gentilizia o cappella collettiva.

I lavori di costruzione dovranno iniziare ed essere ultimati entro i termini stabiliti nel titolo abilitativo edilizio.

Qualora i lavori non incomincino o non terminino entro i termini di cui al precedente inciso, il privato concessionario dell'area decade dai diritti derivanti dalla concessione stessa, cosicché l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune.

I termini suddetti possono essere prorogati, ove previsto dalla vigente normativa disciplinante il titolo abilitativo richiesto.

Non può essere concesso un lotto di terreno per la costruzione di sepolture di famiglia/collettività a chi sia già titolare di concessione per altra sepoltura di famiglia/collettività esistente che abbia ancora disponibilità di sepolture pari o superiore alla metà della capienza.

Il Comune può anche concedere manufatti da esso realizzati per sepolture individuali di famiglie o collettività. Anche in questo caso la concessione - del manufatto realizzato - avviene in seguito ad esperimento di procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta)

ART. 48 - Rinuncia alla concessione

È ammessa in ogni tempo la rinuncia alla concessione da parte del concessionario

La rinuncia si presenta al Responsabile Po dei Servizi Tecnico Manutentivi.

La rinuncia una volta prevenuta al Comune e' irrevocabile.

La rinuncia alla concessione, da parte del concessionario, non implica rinuncia al diritto di essere collocato, con la morte, nel sepolcro.

ART. 49 - Rinuncia al diritto di essere sepolti

Chiunque (concessionario compreso) abbia il diritto ad essere tumulato all'interno di un sepolcro privato può rinunciare al diritto di sepoltura

La rinuncia al diritto di essere sepolti e' presentata, per iscritto, al Responsabile Po dei Servizi Tecnico Manutentivi.

La rinuncia al diritto di essere sepolti, una volta presentata, e' irrevocabile.

La rinuncia presenta non pregiudica i diritti di sepoltura da parte dei discendenti del rinunziante.

La rinuncia alla sepoltura non implica il venir meno degli eventuali obblighi, gravanti sul rinunziante, derivanti dalla concessione.

ART. 50 - Rateizzazione del canone concessorio

E' ammessa la rateizzazione del canone di concessione.

All'uopo si precisa che:

-relativamente alle concessioni di loculi/tombe a terra non potrà essere disposta rateizzazione per un numero di rate superiore a 12 mensilità . In caso di mancato pagamento di n. 2 rate consecutive viene accertata la decadenza della concessione, con il recupero delle spese derivanti dalla nuova sistemazione dei resti mortali

-relativamente alla concessione di cellette ossario non è di norma ammessa la rateizzazione, salvo comprovate situazioni di difficoltà economica documentata con dichiarazione ISEE.

In caso di comprovata difficoltà economica il canone concessorio dovuto verrà rateizzata in numero 3 rate mensili di identico importo.

-alcuna rateizzazione e' ammessa per concessioni relative a cappelle gentilizie o collettive.

ART. 51 - Manutenzione

La manutenzione dei loculi/ tombe a terra e cellette ossario spetta ai concessionari; in loro mancanza ai subentranti nella concessione.

Il disposto vale anche nel caso di cappelle gentilizie o collettive.

Nel caso di inadempienza o ritardo negli obblighi manutentivi, il Comune si attiva con un primo sollecito scritto, seguito da formale diffida, scritta, ad ottemperare.

Sollecito e diffida non sono necessari nel caso di manutenzione ordinaria improcrastinabile (situazione di imminente pericolo)

È ammesso il **sollecito** e la **diffida** per " pubblici proclami"

- allorquando i concessionari (ed in loro mancanza ad eredi/ aventi causa) sono numericamente rilevanti

- allorquando sussistono oggettive difficoltà per identificazione dei medesimi

In caso di mancata ottemperanza alla diffida interviene il Comune; tutte le somme sostenute dal Comune (costi amministrativi connessi all'istruttoria procedimentale, riadattamento alla piena e normale funzionalità del sepolcro, estumulazione dei feretri e per la loro

sistemazione in altro luogo) maggiorate degli interessi conseguenti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Oltre a quanto sopra esposto, si precisa che, nel caso di cappelle gentilizie/collettive i concessionari /eredi/aventi causa devono contribuire alle spese di manutenzione anche per le parti comuni o delle strutture strettamente connesse al manufatto; la contribuzione per le parti comuni è calcolata in proporzione all'incidenza percentuale della superficie del manufatto rispetto al totale dell'area comune oggetto di intervento.

ART. 52 – Comunicazione decesso concessionario fondatore

In caso di decesso del concessionario, gli aventi diritto al subentro (come individuati nell'articolo successivo), sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile PO dei servizi Tecnico Manutentivi entro 12 mesi dalla data di decesso.

La mancata comunicazione dell'avvenuto decesso del concessionario fondatore o la comunicazione oltre il termine di mesi 12 comporta la decadenza della concessione

ART. 53 - Subentro

Alla morte dell'originario concessionario (cosiddetto fondatore) hanno titolo al subentro acquisendo la qualità di subentranti:

a) **per le concessioni di loculi /cellette ossario/tombe a terra:** il coniuge o, in mancanza, i discendenti in linea retta nel grado più prossimo entro il limite del 3° grado. Solamente in caso di mancanza di discendenti in linea retta succedono, nella concessioni, i collaterali, entro il limite del 3° grado (nipoti). Opera in linea sia retta che collaterale una preferenza, per grado. All'interno del medesimo grado si determina una situazione di subentro congiunto che richiederà la nomina di un nuncius (si legga infra)

b) **per le concessioni di sepolcri familiari (cappelle gentilizie):** il coniuge o, in mancanza, i discendenti in linea retta nel grado più prossimo entro il limite del 3° grado. In caso di mancanza di discendenti in linea retta subentrano nella titolarità della concessione i collaterali, entro il limite del 3° grado (nipoti): succedono prima i collaterali di secondo e, in mancanza di questi, i collaterali di terzo grado;

c) **Nel caso di sepolcri in concessione ad Enti (cappelle collettive):** non opera – per intrinseca natura – l'istituto del subentro. Nel caso in cui l'Ente concessionario venga meno (scioglimento/fusione/scadenza del termine etcc) la concessione cimiteriale si estingue.

ART. 54 - Il "Nuncius"

Deceduto il concessionario (o nel caso di sua rinuncia alla concessione) in presenza di più "subentranti" gli stessi sono obbligati, ad individuare, al loro interno e per iscritto un soggetto che assumerà la qualifica di rappresentante "nuncius" nei confronti e nei rapporti con il Comune.

In difetto di designazione il Comune provvede d'ufficio scegliendolo, il nuncius, secondo criteri di opportunità, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Il nuncius assolve, unicamente, alla funzione di rappresentanza ergo il nuncius, secondo diritto, riporta dichiarazioni e volontà degli altri concessionari/subentranti

ART. 55 - Diritti/obblighi del subentrante/i

Al/ai subentrante/i fanno capo tutti gli oneri/obblighi e diritti connessi al rapporto concessorio.

Nel caso di subentro i diritti alla sepoltura vengono comunque definiti facendo riferimento alla persona dell'originario concessionario fondatore (cosiddetta subentro con concessionario "fisso").

ART. 56 - Immemoriale

Per le concessioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880 (1° luglio 1943) per le quali non si trovi il contratto di concessione, trova applicazione, se il giudice, nel suo prudente apprezzamento, ritenga di potervi fare ricorso, l'istituto dell'"immemoriale" da intendersi quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il provvedimento giudiziale di accertamento del diritto vantato, divenuto cosa giudicata e ne luogo al regolare atto di concessione mancante.

TITOLO XI - CAUSE ESTINTIVE DELLE CONCESSIONI

ART. 57 - Cause estintive delle concessioni

Le concessioni terminano per :

- rinuncia (retrocessione) da parte del concessionario/subentrante o subentranti
- revoca della concessione
- decadenza della concessione
- estinzione

ART. 58 - Rinuncia (retrocessione) a loculi/cellette ossario/ tombe a terra

La rinuncia, si effettua per iscritto, e produce effetti estintivi irrevocabili

La rinuncia della concessione è ammessa **in ogni tempo** esclusivamente in favore del Comune.

La rinuncia, e' presentata, per iscritto, dal concessionario /subentrante-nuncius al Responsabile PO dei Servizi Tecnico Manutentivi

La rinuncia non può contenere condizioni o vincoli, né essere "parziale".

In caso di rinuncia al sepolcro il Comune, venendo meno il diritto di uso, può di nuovo disporre del sepolcro in favore di terzi.

Il concessionario/subentrante/i provvede/ono a sostenere tutti i costi e tutte le spese che si rendono necessarie per lasciare libero il sepolcro rinunciato nonché a sostenere i costi per la sistemazione del feretro o/o resti ossei/ceneri giacenti nel sepolcro rinunciato.

Fra i subentranti esiste un vincolo di responsabilità solidale passiva

Il Comune versa la concessionario/subentrante-nuncius una somma pari alla tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno di durata residua, determinata secondo la formula seguente:

$$I = (T \times R) / (2 \times D)$$

Dove:

I = Rimborso al concessionario rinunziate

T = Tariffa vigente in vigore al momento della rinuncia

R = Durata residua

D = Durata concessione

Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

ART. 59 - Rinuncia a sepolcro familiare/collettivo

Il Responsabile PO dei Servizi Tecnico Manutentivi (previa informativa di Giunta Comunale) ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione per sepolcri familiari/collettivi quando:

- 1) *il concessionario fondatore o suoi eredi non intenda realizzare la costruzione per la quale ha ottenuto concessione*
- 2) *il concessionario fondatore o suoi eredi abbia interamente eretto il manufatto e non sia stata ancora eseguita tumulazione alcuna al suo interno*
- 3) *il manufatto sia interamente eretto ed il concessionario i suo eredi sia/siano disposto/i a liberare, sostenendone i costi, il sepolcro dalle salme i tumulate*

La rinuncia non può essere accolta in caso di parziale edificazione della cappella

In caso di rinuncia a cappelle gentilizie/cappelle collettive spetterà al concessionario rinunziante una somma così determinata:

- per concessioni di aree non edificate, una somma pari all'80 % della tariffa in vigore al momento della rinuncia (fattispecie 1 che precede)

- per concessioni di aree già edificate (fattispecie 2 e 3 che precedano) una somma calcolata dal Responsabile Po dei Servizi Tecnico Manutentivi; tale stima tiene conto dello stato conservativo della sepoltura familiare/collettiva rinunciata. Resta inteso che il concessionario/subentrante/i provvede/ono a sostenere tutti i costi e tutte le spese che si rendono necessarie per lasciare libera la cappella rinunciata nonché a sostenere i costi per la sistemazione del feretro o/o resti ossei/ceneri giacenti nel sepolcro rinunciato.

ART. 60 - Revoca

La revoca della concessione può essere disposta in presenza dei rigorosi presupposti/condizioni di cui all'articolo 92 Dpr 285/1990.

La revoca deve essere debitamente motivata.

La revoca è disposta dal Responsabile PO dei Servizi Tecnico Manutentivi.

Rimangono in carico del Comune le spese per il trasporto del feretro/urne cinerarie/cassettine di zinco contenenti resti ossei dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Nel caso di revoca di cappella familiare/collettiva valgono le condizioni di cui sopra per tutti i feretri in essa allocati.

ART. 61 - Decadenza

La decadenza della concessione viene accertata dal Responsabile PO dei Servizi Tecnico Manutentivi nei seguenti casi:

a) quando la celletta ossario non sia stata occupata dalle ceneri per i quali era stato richiesto l'uso (prima tumulazione), entro 60 giorni dalla cremazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal presente regolamento;

d) quando non si sia provveduto ad iniziare o ultimare la costruzione del manufatto entro i termini fissati nella concessione o quanto non si sia rispettato, il progetto di costruzione approvato (mancato rispetto delle dimensioni indicate nel progetto, mancato rispetto delle distanze, mancato rispetto sui materiali indicati nel progetto etcc);

e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono

f) quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione/conservazione della sepoltura stabiliti nel contratto di concessione

g) in caso di mancata comunicazione del decesso del concessionario da parte degli aventi diritto al subentro nei termini indicati da questo Regolamento

h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

La decadenza produce effetti (efficacia) dal momento in cui è verificato " il fatto/accadimento" che porta, a seguito di accertamento, alla decadenza stessa.

Accertare l'insorgenza di fattispecie di decadenza spetta al Responsabile PO di Servizi Tecnico Manutentivi

Il succitato Responsabile prima di decretare l'accertata decadenza instaura formale contraddittorio con il concessionario o subentrante-nuncius

Laddove il subentrante risulti irreperibile si provvede al contraddittorio per " pubblici proclami" ovvero con avvisi

- affissi sul sepolcro, per almeno sessanta giorni consecutivi
- pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune per giorni sessanta

In caso di decadenza detto Responsabile/Dirigente dispone la traslazione delle ceneri, resti ossei, rispettivamente in campo comune/ ossario comune: i costi sono sostenuti dal Comune.

Precisazioni:

nel caso di cui alla lettera a) l'accertamento della decadenza è preceduto da formale comunicazione al concessionario. Il Comune invita il medesimo a dare prova di una eventuale causa di forza maggiore che ha impedito al tumulazione nel rispetto del termine massimo assegnato. In mancanza di risposta nel termine assegnato o in caso di risposta " non convincente" viene adottato provvedimento di decadenza

nel caso di cui alla lettera f) l'accertamento della decadenza è preceduto da un sollecito scritto a cui, perdurando l'inadempimento, segue una diffida scritta. Il Responsabile PO dei Servizi Tecnico Manutentivi, non ottemperata la diffida, dispone la decadenza .

nei casi di cui alle lettere b),c),d) ed h) la decadenza e' preceduta da formale contraddittorio scritto con il concessionario/subentranti volto ad accertare eventuali controdeduzioni/giustificazioni rispetto al constatato inadempimento. Nel caso in cui le controdeduzioni/ giustificazioni non siano presentate e non risultino accoglibili viene dichiarata la decadenza .

relativamente alla sola fattispecie di cui alla lettera d) dichiarata la decadenza si provvederà altresì alla demolizione delle opere a spese del concessionario/ subentranti. La proprietà dei materiali/oggetti e' del concessionario/ suoi eredi/ aventi causa

nel caso di cui alla lettera g) la decadenza viene dichiara appena si accerti la mancanza di formale comunicazione sul decesso

nel caso di cui alla lettera e) la decadenza viene dichiarata dopo attenta e scrupolosa istruttoria volta ad accertare lo stato di abbandono

ART. 62 - Estinzione

Le concessioni si estinguono

A) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione

B) con la soppressione del cimitero

C) per estinzione oggettiva della concessione

D) per estinzione della soggettiva della concessione

A) Scadenza del termine

Sei mesi prima della scadenza del termine naturale di concessione il Responsabile PO dei Servizi Tecnico Manutentivi comunica al concessionario/ subentrante o nuncius, l'avvicinarsi del termine ultimo, di scadenza, della concessione.

Qualora il concessionario, subentrante - nuncius , non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni (giorni 30) da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

Il concessionario/ subentrante-nuncius può recuperare il possesso degli oggetti / materiali e può attivarsi per l'allocazione, ad altra sede dei resti ossei/mortali

Scaduta la concessione il Comune acquisisce la disponibilità del sepolcro/delle aree oggetto della concessione scadute.

B) Soppressione del cimitero.

Si rinvia, in merito all' 98 Dpr 285/90

C) Estinzione oggettiva.

La concessione si estingue laddove non vi siano vi sono persone che abbiano, dopo la morte del concessionario fondatore, titolo per subentrare nella titolarità della concessione.

Accertata l'estinzione oggettiva del rapporto concessorio, il sepolcro rientra nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, che può provvedere a quanto necessario per una nuova assegnazione, decorsi, a seconda del sistema di sepoltura presente nel sepolcro:

- 10 anni dall'ultima inumazione;
- 20 anni dall'ultima tumulazione se a tumulazione stagna
- 10 anni dall'ultima tumulazione se a tumulazione aerata.

Viene fatta salva la possibilità per il Comune, qualora le circostanze e la normativa di settore lo consentano, di anticipare i suddetti termini e procedere con la cremazione della salma.

D) Estinzione soggettiva

Le concessioni si estinguono altresì (estinzione soggettiva) per trasferimento in altra sede di tutti i dei defunti sepolti all'interno.

In ogni caso di estinzione (lettere A,B,C,D), restano a totale carico delle persone obbligate tutte le spese di trasferimento e risistemazione dei defunti, nonché le opere necessarie a rendere i sepolcri in condizioni idonee a nuove assegnazioni.

In difetto provvede il Comune, anche dopo a scadenza, con costi da porre a carico degli obbligati inadempienti.

TITOLO XII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 63 - Il servizio di illuminazione votiva - tariffazione

Il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali a domanda individuale.

Il servizio può essere gestito,

-internamente dal Comune (gestione diretta)

-o da soggetti terzi individuati nel rispetto della vigente normativa (esternalizzazione del servizio)

Il servizio è soggetto a regime di "tariffazione"

Le tariffe da praticate sono fissate avendo come obiettivo la copertura integrale dei costi di gestione.

Le tariffe, in linea con gli indirizzi generali del Consiglio comunale, definite dalla Giunta Comunale che provvede, con cadenza annuale, al loro aggiornamento.

ART. 64 - Attivazione

Il servizio di illuminazione votiva viene attivato su istanza di parte.

Di norma la richiesta di attivazione è presentata dal titolare del contratto di concessione.

Non è ammessa la presentazione di istanze in forma congiunta ovvero da parte di più di un soggetto.

All'istanza di attivazione viene allegata l'attestazione di avvenuto pagamento

della tariffa annuale/pluriennale

dei costi fissi di allaccio

ART. 65 - Sospensione del servizio di illuminazione votiva

L'intestatario può in qualsiasi momento chiedere, per iscritto, con comunicazione da inviarsi ai Servizi Finanziari, la "sospensione" del servizio indicando l'arco temporale per il quale deve operare la sospensione. I Servizi Finanziari provvedono a darne comunicazione al Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale per lo spegnimento della/e lampada/e corrispondenti.

ART. 66 - Versamento della tariffa

E' ammesso il pagamento della tariffa su base annuale o per periodi superiori all'anno (tariffa pluriennale).

Il pagamento delle tariffe per periodi superiori all'anno non da' diritto ad alcuno sconto

Il Comune, in nessun caso, consente la rateizzazione della tariffa dovuta

ART. 67 - Decesso dell'intestatario

Nel caso di morte dell'intestatario gli eredi sono obbligati a comunicare, tempestivamente - ai Servizi Finanziari - l'avvenuto decesso dell'intestatario e, laddove intendono continuare a fruire del servizio di illuminazione, le generalità del nuovo intestatario.

ART. 68 - Inadempimento

Con cadenza biennale i Servizi Finanziari accertano eventuali "morosità".

In caso di mora il predetto Servizio provvede, per iscritto, a sollecitare, all'intestatario, il versamento della somma dovuta.

Nel caso in cui il sollecito non sortisca effetto alcuno viene disposta l'interruzione del servizio (*cossidetto "distacco"*).

Il Comune procede, dopo il distacco, al recupero coattivo delle somme non riscosse comprensive degli interessi per ritardato pagamento.

In caso di distacco, può essere richiesto, un nuovo allaccio, per il medesimo sepolcro, solo nel caso in cui il richiedente effettui il pagamento:

-dei costi del nuovo allaccio

-delle somme pregresse ancora dovute

TITOLO XIII - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 69 - Accesso al cimitero in caso di lavori commissionati da concessionari

Per l'esecuzione di opere, costruzioni, restauri, o per interventi manutentivi – di natura “privata” (quindi non affidati dal Comune) - i concessionari potranno avvalersi di operatori economici liberamente scelti.

Chi esegue lavori dentro cimiteri comunali è tenuto a mantenere un comportamento decoroso e consono alla natura dei luoghi.

ART. 70 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro, per interventi di cui all'articolo che precede, è concordato, direttamente dell'operatore economico con il Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale.

In ogni caso non potranno essere eseguiti lavori dentro i cimiteri fuori dal normale orario/apertura/ chiusura dei cimiteri.

ART. 71 - Sospensione dei lavori/interventi/opere nei giorni festivi o in occasione di festività

I lavori “privati” nei cimiteri non possono essere iniziati o proseguiti

nei giorni festivi

nell'arco temporale compreso fra il 22 ottobre al 4 novembre.

ART. 72 - Deroghe

Il Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale può, eccezionalmente, acconsentire a che i lavori privati siano svolti in deroga a quanto previsto dai due articoli che precedono

ART. 73 - Modalità di esecuzione lavori

Gli operatori economici esecutori di lavori privati nei cimiteri comunali sono responsabili per danni recati a persone o a cose.

Ultimati i lavori è fatto obbligo, agli esecutori, di ripristinare l'area occupata dal cantiere e gli spazi adiacenti.

I veicoli a motore potranno entrare nei cimiteri con il consenso dei necrofori comunali e nel rispetto di percorsi dai medesimi segnalati.

La sosta dei veicoli dentro il perimetro cimiteriale è consentita per il tempo strettamente necessario.

Nella costruzione di cappelle gentilizie/collettive, l'operatore economico affidatario della commessa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni, a cose, visitatori o personale comunale in servizio. E' vietato occupare spazi attigui.

I materiali di scavo e di rifiuto dovranno, di volta in volta, essere trasportati nel luogo di deposito provvisorio indicato dai necrofori comunali e quindi celermente smaltiti, a cura dell'esecutore, in discarica autorizzata.

In caso di inadempienza, il Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale, su segnalazione dei necrofori, può adottare formale diffida e se nel caso di cappelle gentilizie/collettive, può proporre, al competente Responsabile PO del Servizio Gestione del Territorio la revoca del titolo abilitativo edilizio.

ART. 74 - Introduzione e deposito di materiali

E' vietato attivare sull'area assegnata "di cantiere" laboratori di sgrossamento di materiali.

Nel caso di sospensione dei lavori in occasione di festività o giorni festivi (art 71) l'area di cantiere deve essere riordinata e liberata da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 75 - Consumo energia elettrica e acqua di acquedotto

Per il consumo di energia elettrica sia monofase che trifase e per il consumo di acqua dell'acquedotto gli esecutori di lavori privati, salvo che non provvedano diversamente, potranno chiedere l'allaccio provvisorio ai contatori comunali dietro il versamento di una somma forfettizzata determinata dal Responsabile PO dei Servizi Tecnico Manutentivi.

L'esecutore, in caso di attivazione dell'allaccio provvisorio dovrà:

-effettuare a proprie spese tutte le operazioni propedeutica all'allacciamento, avendo cura di eseguire le opere elettriche secondo le norme in vigore,

-utilizzare macchine collaudate e omologate,

-segnalare preventivamente al Comune la potenza delle macchine che verranno installate,

-allacciarsi esclusivamente subito a valle del magnetotermico-differenziale nelle apposite prese,

-tenere indenne per iscritto l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno e responsabilità dovuti alla realizzazione dell'allaccio.

ART. 76 - Richiesta di titolo abilitativi per costruzione nelle cappelle gentilizie/collettive

Il concessionario – in caso di cappella gentilizia/cappella collettiva - deve munirsi, prima dall'avvio dei lavori, del necessario titolo abilitativo edilizio.

Nel progetto relativo alla cappelle gentilizie e cappelle collettive dovrà essere indicato il numero di massimo salme che potranno essere accolte dentro il manufatto

Qualsiasi variante al progetto di realizzazione, anche in corso d'opera, deve essere approvata Responsabile PO del Servizio Gestione del Territorio previo, laddove occorra, parere della Soprintendenza .

Il progetto di realizzo non dovrà prevedere accessi diretti all'esterno del cimitero.

Gli interventi di manutenzione ordinaria su cappelle gentilizie/collettive erette è ammesso su autorizzazione del Responsabile PO dei Servizi Tecnico Manutentivi.

ART. 77 - Vigilanza e controlli

Il Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale vigila e controlla su ogni esecuzione di lavori privati all'intervento dei cimiteri

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 78 - Informazioni ai cittadini

Il Comune per il tramite dei Servizi Tecnico Manutentivi favorisce e promuove, con ogni mezzo, la conoscenza di questo Regolamento comunale,

Sul sito istituzionale dell'Ente, in apposita sezione, è resa disponibile tutta la modulistica utile/necessaria afferente i servizi di polizia mortuaria.

ART. 79 - Infrazioni

Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento (salvo che non costituiscono reato o non siano altrimenti qualificabili) comportano il pagamento della somma di Euro 250,00 in conformità ai dettami del Dlgs 267/00.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte della sanzione comminata, se il pagamento viene effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione riscontrata.

In materia di sanzioni trova applicazione la Legge 689/1981.

ART. 80 - Concessioni pregresse

Le concessioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

I concessionari delle sepolture o i loro subentranti possono chiedere la modifica dei relativi contratti relativamente a:

a) durata della concessione (da perpetua a tempo determinato);

b) numero di cadaveri accoglibili nel loculo;

Nel caso a) viene modificato il vecchio contratto di concessione; prevedendo una durata di anni 50. Le spese - per la modifica contrattuale - sono a carico e dal richiedente

Anche nel caso b) si darà corso ad una modifica contrattuale (garantendo nel sepolcro, la sepoltura fino a capienza); anche in questo caso le spese di modifica contrattuale saranno a carico del richiedente). Si osservano – relativamente agli aventi diritto alla sepoltura – le disposizioni di cui all'art . 30

In aggiunta alle modifiche di cui sopra (**precedenti lettere a) e b)**) i concessionari di sepolture perpetue possono rinunciare alla concessione. In caso di rinuncia è possibile usufruire delle agevolazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 54 del 24/04/2014, in tal caso, l'ossario ottenuto a titolo gratuito potrà essere intestato su richiesta del concessionario o del subentrante al familiare più prossimo del cadavere sepolto, purché sussista tra entrambi (concessionario/subentrante e nuovo intestatario) un legame "iure sanguinis". Dette agevolazioni non sono cumulabili con altri diritti (art. 58).

Le modifiche di cui al presente articolo (o la rinuncia alle concessioni perpetue), in caso di decesso dell'originario concessionario, sono richieste/presentate da tutti gli aventi diritto o da uno solo di essi in nome e per conto di tutti.

ART. 81 – Cimitero comunale di Vallecchio

Il presente Regolamento non si applica al Cimitero di *Vallecchio* oggetto di separata regolamentazione.

ART. 82 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, ad approvazione intercorsa, verrà inoltrato, nel rispetto dell'art 345 RD 1265/34, al Ministro per la Sanità per la prescritta omologa.

Intervenuta l'omologa (o, in caso silenzio, trascorsi 90 giorni dalla trasmissione del Regolamento al Ministero della Sanità) si procederà alla pubblicazione del Regolamento all'Albo on line del Comune per giorni consecutivi 15.

Questo Regolamento comunale entra in vigore decorsi 15 giorni "liberi e consecutivi" dalla sua pubblicazione all'Albo on line.

ART. 83 - Abrogazione precedenti norme e rinvio

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata qualsiasi altra disposizione comunale (regolamenti/delibere/determinazione/circolari) che rechi prescrizioni con esso contrastanti .